



SENTENZA N° 4379/2012 v  
REPERTORIO N° 3596/2012

N. R.G. 25928/2008



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

AVV. DALMARTELLO  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
17 APR. 2012  
RICHIESTA N. 1118  
COPIA CONFORME  
CON-SENZA URGENZA  
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
Euro 10,64

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Margherita Monte  
dott.ssa Antonella Cozzi  
dott. Francesco Ferrari  
ha pronunciato la seguente

CASO.it  
Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25928/2008 promossa da:

CARTARIA MORANDI SPA (C.F. 01240830156), con il proc. dom. avv. MURDOLO GIUSEPPE,  
VIA DAVERIO, 6 MILANO

attrice

contro

UNICREDIT BANCA SPA (C.F. 03656170960), e UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA,  
con il proc. dom. DALMARTELLO PAOLO, VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 MILANO

convenute

Conclusioni: v. allegati.

R

**TRIBUNALE DI MILANO**

**( Sez. VI civ. 25928/08 R.G.)**

Nella causa avente ad oggetto la materia dell'intermediazione mobiliare promossa ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 da:

**CARTARIA MORANDI S.P.A.** con sede in Buccinasco, Via A. Grandi n. 16, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Giancarlo Morandi, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Rosario Cali e dall'Avv. Giuseppe Murdolo presso il cui studio in Milano, Via Daverio n. 6, ha eletto domicilio

-attrice-

**contro**

**UNICREDIT BANCA S.P.A.**, con l'Avv. Paolo Dalmartello

-convenuta-

**nonché contro**

**UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.** ( ora **UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.**), con l'Avv. Paolo Dalmartello

-convenuta-

**Foglio di precisazione delle conclusioni**

**nell'interesse di Cartaria Morandi**

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, e con esso il Giudice, *contrariis rejectis*, per tutti i motivi indicati nella narrativa in atti, da intendersi qui nelle conclusioni integralmente ritrascritti ed espressamente richiamati, anche per *relationem*, così giudicare:

2

**in via principale, previe le declaratorie del caso**

- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullamento della dichiarazione di cui all'art. 31, 2° comma, Reg. Consob n. 11522 del 1998 resa dal legale rappresentante di Cartaria Morandi spa anche in conseguenza del dolo di cui si è resa autrice Unicredit Banca D'Impresa spa ed ancor prima Unicredit Banca spa nel sollecitare a scopi elusivi della normativa protezionistica vigente la sottoscrizione dell'attestazione medesima;

- in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di Cartaria Morandi ai sensi dell'art. 31, 2° comma, Reg. Consob n. 11522 del 1998 per violazione dell'art. 21 D.Lgs n. 58/98 e delle norme sulla correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1176 c.c.

- in ulteriore subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità della dichiarazione per dolo o per errore ai sensi dell'art. 1428 c.c. e ss., in considerazione dell'errore essenziale e riconoscibile in cui Cartaria Morandi è incorsa sulla portata, natura ed effetti della dichiarazione medesima.

**Conseguentemente**

- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c del contratto di IRS variabile protetto differenziale sottoscritto da Cartaria Morandi su suggerimento di Unicredit Banca D'impresa spa in data 25 gennaio 2005, ovvero l'annullabilità o la risoluzione per fatto e colpa della banca convenuta e ciò per manifesta violazione degli obblighi di cui agli art. 26, 28 e 29 del

MILANO  
★

it

28

Reg. Consob e art. 21 del TUF, nonché per aver tenuto una condotta non conforme ai principi di cui all'art. 47 della Carta costituzionale;

- ordinare la immediata cancellazione dell'attore dalla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia ed inibire alla Banca - anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ogni segnalazione sulle posizioni in commento;

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento di tutti i contratti derivati e di finanziamento correlati stipulati inter partes a far data dagli esordi del rapporto di intermediazione mobiliare occorso, per le violazioni delle disposizioni testé richiamate;

- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento di tutti i contratti occorsi per violazione da parte delle banche convenute delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse e di cui all'art. 21 , 1° comma lettera c) TUF e art. 27 Reg. Consob n. 11522/98;

- salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse riconosciuta efficacia alla dichiarazione resa dal legale rappresentante di Cartaria Morandi ai sensi dell'art. 31, 2° comma, Reg. Consob, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullamento o l'inefficacia dei contratti sottoscritti dalla società attrice, in conseguenza del dolo della grave negligenza di Unicredit Banca di Impresa spa ed ancor prima di Unicredit Banca spa per aver proposto e ciclicamente suggerito strumenti finanziari radicalmente inadeguati alle esigenze e agli scopi speculativi di Cartaria Morandi nonché al suo profilo di investitore;

**In ogni caso:**

- in quanto necessario, dichiarare altresì risolti tutti i contratti intercorsi tra le parti per inadempimento, fatto e colpa di Unicredit Banca di Impresa spa ed

3

28

Unicredit Banca spa, nonché - in ogni caso - a fronte del dolo, della mancanza di buona fede nonché del complessivo comportamento illecito tenuto anche in sede precontrattuale per quanto non alla fine non sottoscritto, dichiarare le banche suddette responsabili per inadempimento al rapporto bancario e di finanziamento, per responsabilità contrattuale ed anche ex art. 2043 cc e, per l'effetto:

- condannare Unicredit Banca di Impresa spa ed Unicredit Banca spa,

ognuno per la propria competenza, per le violazioni tutte di cui si sono rese autrici, a rifondere in favore della conchiudente la somma di €. 1.316.296,30= o la maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi di legge e/o risarcitori dal giorno di ogni singolo addebito sino alla data di effettivo saldo oltre rivalutazione monetaria;

- condannare Unicredit Banca D'Impresa spa alla restituzione e/o al risarcimento delle somme ulteriormente pagate da Cartaria Morandi nelle more del presente giudizio in conseguenza del contratto di IRS variabile protetto differenziale attualmente ancora vigente e ciò, fintanto che dello stesso non venga da codesto Tribunale dichiarata la richiesta nullità, ovvero l'annullamento, ovvero l'inefficacia;

- condannare Unicredit Banca D'Impresa a risarcire a Cartaria Morandi tutti i danni che la stessa dovesse patire in conseguenza dell'illegittima segnalazione della medesima nella Centrale dei Rischi di Banca D'Italia ;

- condannare Unicredit Banca D'Impresa s.p.a. e Unicredit Banca spa, ciascuna per la propria competenza, a rifondere in favore della società esponente tutte le provvisioni, commissioni e spese illegittimamente corrisposte a fronte dei finanziamenti up front;

it

28

- condannare Unicredit Banca D'Impresa s.p.a. e Unicredit Banca spa, ciascuna per la propria competenza, a risarcire il danno cagionato a Cartaria Morandi S.p.A. per la illecita compressione della sua attività d'impresa, danno da liquidarsi in separato giudizio.

**In via istruttoria**

Si chiede sia ammessa la prova testimoniali sui seguenti capitoli

1. Vero che nel corso dell'anno 2002, nell'ambito di correnti rapporti bancari, il sig. Paraboschi, prima di CRT, poi di Credito Italiano e dopo di Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. rappresentò al rag. Calvi, impiegato amministrativo di Cartaria Morandi S.p.A., la opportunità che forniva la Banca di sottoscrivere dei particolari contratti, per i quali un tasso variabile poteva essere scambiato con un fisso, cautelando così l'azienda da un repentino rialzo dei tassi di interesse medesimi, e, ciò, per un corrispettivo contenuto, che avrebbe, in sostanza, funzionato come un'assicurazione.
2. Vero che il sig. Paraboschi in quella occasione segnalava che gli analisti della Banca prevedevano nel breve/medio periodo un rialzo dei tassi d'interesse e che, perciò, conveniva cogliere l'opportunità offerta dalla Banca per cautelarsi.
3. Vero che il sig. Paraboschi faceva all'uopo pervenire la documentazione da lui indicata come necessaria per il perfezionamento di tale operazione, per riceverne la sottoscrizione da parte del sig. Giancarlo Morandi.
4. Vero che nessuna ulteriore spiegazione e/ o chiarimento, salvo che tale documentazione fosse tutelante per Cartaria Morandi nei termini

28

R

VALE CIVILE

di cui ai cap. 1 e 2, furono dati dal Paraboschi o da altra persona della Banca.

5. Vero che nessuno informò il sig. Morandi che, sottoscrivendo il documento che si rammostra al teste, egli attestava di essere un operatore finanziario professionale e qualificato.
6. Vero che il titolo di studio del sig. Giancarlo Morandi è la terza media (al tempo definita terza industriale).

7. Vero che prima della formalizzazione dei contratti che ci occupano il sig. Morandi, né in proprio né in qualità di legale rappresentante di Cartaria Morandi s.p.a., aveva mai negoziato in strumenti finanziari derivati e, perciò, nessuna esperienza aveva in quel particolare settore.

8. Vero che dappprincipio il contratto di cui al cap. 3 generò perdite non particolarmente rilevanti (poi si sarebbe scoperto che la perdita non è bassa è solo che il derivato viene rinegoziato pertanto di fatto l'esborso viene annullato e trasferito sul rimodulato)
9. Vero che la Banca -- nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004 -- propose la sottoscrizione di altri contratti con il medesimo scopo di copertura, spiegando che gli stessi avevano il medesimo scopo .
10. Vero che al manifestarsi di perdite intervenute nel 2004, la Sig.ra Pivetta, subentrata al sig. Paraboschi, contattava Cartaria Morandi, affermando che i contratti in corso non fossero adeguati alle esigenze della stessa Cartaria Morandi, e chiedeva sottoscriverne altri più consoni alle esigenze dell'azienda, che avrebbero rimediato agli eccessivi oneri dei precedenti.



CASO

.it



11. Vero che all'incontro del 24 giugno 2004 Cartaria Morandi si vedeva richiedere di sottoscrivere un finanziamento di € 250.000,00 per estinzione della perdita derivante da uno dei contratti firmati, come da documenti che si rammostrano al teste
12. Vero che a seguito delle doglianze dei sigg.ri Morandi, che non capivano la ragione della perdita, la sig.ra Pivetta della Banca – a seguito della firma dei contratti di cui al precedente cap. 11 – segnalava la necessità di sottoscrivere altri contratti onde annullare l'effetto del danno che Cartaria Morandi aveva subito.
13. Vero che la sig.ra Morandi Monica, il sig. Morandi Giancarlo e il Rag. Calvi si recavano presso la Banca Unicredit Banca d'Impresa in Milano, Via Salasco dove – alla presenza della Sig.ra Pivetta e altri funzionari della Banca – gli veniva chiesto di sottoscrivere nuovi contratti di prodotti derivati dando atto che in tal modo si sarebbe conclusa la vicenda delle perdite.
14. Vero che Cartaria Morandi sottoscriveva i nuovi contratti derivati suggeriti.
15. Vero che nonostante le assicurazioni ricevute dalla Banca i nuovi contratti sottoscritti generavano altre perdite, tanto che a Cartaria Morandi veniva richiesto di sottoscrivere un nuovo finanziamento a copertura di €. 450.000,00.
16. Vero che al sig. Giancarlo Morandi veniva detto che se Cartaria Morandi non avesse sottoscritto il contratto di finanziamento si sarebbe trovata esposta in centrale rischi

-/



17. Vero che detto finanziamento, regolarmente sottoscritto nei primi mesi del 2005, veniva concretamente utilizzato a parziale copertura di perdite derivanti da contratti precedenti che si mostrano al testé.
18. Vero che a gennaio 2005 veniva sottoscritto un nuovo contratto derivato, l'unico attualmente in corso, che secondo la Banca avrebbe definito una volta per tutte la questione.
19. Vero che da gennaio 2006 le perdite iniziavano ad aumentare come

incidenza rispetto al passato

20. Vero che a giugno 2006 i sig.ri Gaspare Noto, Roberto Spreafico e Giovanni Oliva si recavano presso gli uffici di Corsico di Cartaria Morandi e proponevano alla sig.ra Monica Morandi - alla presenza del sig. Pietro Rossi e del dott. Giancarlo Sala - la firma di un nuovo contratto derivato a dire della Banca necessario per nuovamente ristrutturare l'operazione in corso dichiarata ancora una volta non confacente alle esigenze di Cartaria Morandi.

21. Vero che il sig. Gaspare Noto - qualificatosi specialista in derivati Regione Lombardia della Condirezione Regionale di Milano - inviava in file power point un documento, che si rammostra al teste, contenente due proposte alternative di ristrutturazione parimenti caratterizzate da componenti derivative.

22. Vero che in considerazioni delle assicurazioni di cui ai capitoli precedenti non andate a buon fine il sig. Morandi non accettava nessuna delle due proposte formulate.

Si indicano quali testi i seguenti signori:

1. Sig. Monica Morandi , residente in Milano, via De Amicis , n.29

28

2. Sig. Pietro Rossi, residente in Milano, Via Caterina da Forlì n. 32

3. Dott. Giancarlo Sala domiciliato in Monza, Via Monti e Tognetti n. 7

- Si chiede sin d'ora che Unicredit Banca D'Impresa spa ed Unicredit Banca spa depositino tutta la documentazione afferente i contratti di derivati occorsi sin dagli esordi, unitamente alle contabile relative alle provvigioni, spese e commissioni per i finanziamenti up front concessi e gli estratti conto dei rapporti di c/c e di finanziamento

In difetto di deposito spontaneo, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di ordinarne l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Si chiede infine che vengano respinte integralmente tutte le istanze istruttorie formulate da Unicredit Banca D'Impresa spa ed Unicredit Banca spa ed eventualmente di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari che dovessero essere ammessi.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a IVA, C.P.A. e 10 % rimborso spese forfetario dovuto su diritti e onorari, ai sensi dell'art. 15 D.M. 585/1994 e pubblicazione della sentenza di condanna su due giornali di diffusione nazionale, di cui uno prettamente economico e trasmissione del dispositivo della sentenza agli organi di vigilanza della Commissione Nazionale della Borsa e delle Società, nonché di Banca D'Italia

Con riserva di ulteriori deduzioni, sia di merito che istruttorie, nelle forme e nei termini di legge.

21

**CONCLUSIONI PER UNICREDIT CORPORATE BANKING S.p.A.  
e UNICREDIT BANCA S.p.A.**

“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,

- emesse tutte le necessarie e opportune pronunce e declaratorie del caso in

relazione al rito di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5;

- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;

- in via preliminare: voglia estromettere dal presente giudizio UniCredit Banca S.p.A. per le ragioni descritte a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta del 1° luglio 2008;

- in via istruttoria:

A.- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte *ex adverso* formulate per essere la causa già matura sulla base delle prove documentali in atti e in ogni caso per i seguenti motivi:

- capitolo 1: è del tutto irrilevante ai fini del decidere, atteso che non si comprende quali conseguenze giuridiche possano discendere dalla illustrazione da parte della banca delle caratteristiche degli strumenti derivati di copertura in presenza di attesi rialzi;

- capitolo 2: vedi capitolo 1;

- capitolo 3: è generico;

- capitolo 4: è generico e negativo;

- capitolo 5: la circostanza ivi dedotta è smentita *per tabulas* dal tenore della dichiarazione;

- capitolo 6: la circostanza ivi dedotta è irrilevante, essendo la so-

28

cietà a possedere esperienza e competenza e non il legale rappresentante;

- capitolo 7: è negativo, irrilevante e la circostanza ivi dedotta è esclusa dal tenore della norma e della dichiarazione stessa;

- capitolo 8: la circostanza ivi dedotta è irrilevante;

- capitolo 9: è generico;

- capitolo 10: è generico;

- capitolo 11: è irrilevante;

- capitolo 12: è generico e irrilevante: la banca si è limitata a spiegare quali sono le possibilità in presenza di *mark to market* negativo;

- capitolo 13: è generico in quanto privo di collocazione temporale precisa;

- capitolo 14: è generico e irrilevante;

- capitolo 15: è irrilevante;

- capitolo 16: è generico;

- capitolo 17: è generico e irrilevante: attiene alle scelte gestionali della posizione da parte della società e non si comprende a quali conseguenze giuridiche potrebbe portare;

- capitolo 18: è generico e valutativo;

- capitolo 19: è irrilevante, la causa è l'andamento del mercato;

- capitolo 20: è generico e valutativo;

- capitolo 21: la circostanza è già provata documentalmente;

- capitolo 22: la circostanza è generica valutativa e irrilevante.


**B.-** si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con i testi indicati di seguito:

1) vero che in occasione dell'incontro del 22 maggio del 2002 aveva

28

luogo un incontro tra il Sig. Morandi (legale rappresentante) e il Rag. Calvi (responsabile amministrativo-contabile), ed il Sig. Paraboschi, nel corso del quale furono esaminati i contratti IRS e si valutò l'opportunità di avviare un'operatività in strumenti finanziari derivati IRS;

- 2) vero che la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di competenza *ex art. 31 comma 2 Reg. Consob 11522/98* fu preceduta da un'informativa da parte del Sig. Paraboschi in merito alle conseguenze giuridiche della dichiarazione stessa ed in particolare il Sig. Paraboschi precisò che la dichiarazione comportava la disapplicazione delle normative di tutela precisata nella norma dedicata alla clientela *retail* (come del resto era possibile evincere dal testo della stessa, che si rammostra al teste, ove venivano indicate le conseguenze derivanti dal suo rilascio).
- 3) Vero che, in occasione dell'incontro del 22 maggio 2002, il Sig. Paraboschi ed il Rag. Calvi valutavano concordemente le esigenze di "copertura" della società in ragione dell'elevato indebitamento a tasso variabile sia a breve che a lungo termine.
- 4) Vero che il Sig. Paraboschi esponeva nel dettaglio il funzionamento ed i potenziali vantaggi derivanti dalla stipulazione di una struttura IRS di copertura in caso di imprevisti aumenti del tasso di interesse Euribor, evidenziando il rischio di perdite potenzialmente derivanti dagli IRS nel caso di imprevisti ribassi dei tassi Euribor, e il fatto che le perdite eventualmente derivanti dagli imprevisti ribassi dei tassi sarebbero state accompagnate dalla conseguente riduzione degli one-



GASO.it

X

ri finanziari legati all'indebitamento.

Si indica quale teste: il Sig. Paraboschi domiciliato presso UniCredit Corporate Banking S.p.A..

- 5) Vero che in occasione della conclusione di tutti singoli contratti applicativi, che avveniva in appositi incontri tra il Sig. Morandi, il legale rappresentante e il Rag. Calvi, responsabile amministrativo – contabile di Cartaria, venivano esaminate e condivise le aspettative di mercato, e venivano spiegate nello specifico le caratteristiche ed il funzionamento dei diversi tipi di contratti, con evidenziazione dei vantaggi e dei rischi di incrementare la perdita già maturata;
- 6) Vero che in occasione degli incontri tenutisi tra la società e la Banca, quando si manifestava l'opportunità di risolvere anticipatamente un contratto in essere veniva sempre chiarita l'alternativa tra l'estinzione *tout court* dei derivati con definitivo addebito del *mark to market*, e la rimodulazione con altra struttura più aderente alle mutate condizioni di mercato, con possibilità di prevedere il riconoscimento di un up-front tale da incidere sugli oneri rinvenienti dalla estinzione anticipata;
- 7) Vero che in occasione di ogni rimodulazione veniva specificato alla società il rischio di incrementare la perdita;

Si indicano quali testi i Sig.ri Pivetta, Longobardi e Mazzacane tutti domiciliati presso UniCredit Corporate Banking S.p.A..

C.- nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi e a tal fine si indicano quali testi i Sig.ri Paraboschi, Pivetta, Longobardi e Mazzacane do-



2

miciliati presso UniCredit Corporate Banking S.p.A..

D.- L'istanza di esibizione dei documenti contrattuali formulata dall'attrice è inammissibile: "L'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. – che costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione – deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante" (cfr. Cass. Civ., 4 settembre 1990, n. 9126 – Riviste Mass. 1990).

- nel merito, in via principale: respinga nel miglior modo le domande tutte proposte da Cartaria Morandi S.p.A. nei confronti delle banche convenute;

te;

- nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, condanni la Cartaria Morandi S.p.A. alla restituzione degli importi ad essa accreditati in forza dei contratti di cui è causa;

- in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di sentenza e successive occorrente maggiorate di Iva, CPA e oneri accessori.



R

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Cartaria Morandi s.p.a. conveniva in giudizio Unicredit Banca s.p.a. e Unicredit Corporate Banking s.p.a., al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità o fossero annullati o comunque risolti i contratti in derivati stipulati fra le parti e che le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.

Quest'ultima in particolare esponeva:

- che nel 2002, dietro le prospettive promesse da Unicredit in ordine alla possibilità di preservarsi a fronte del rischio di innalzamento dei tassi di interesse, stipulava con la convenuta un contratto quadro in strumenti finanziari derivati, nonché più contratti di swaps diversamente articolati;
- che detti contratti, sempre dietro suggerimento della banca e in considerazione degli esiti negativi prodotti, con forti perdite sempre a carico dell'attrice, venivano risolti e sostituiti con nuovi differenti contratti in derivati, sia in valute che in relazione ai tassi di interesse, tutti rinegoziati con addebito all'attrice delle precedenti perdite;
- che tale prassi di rinegoziazione, con la produzione di risultati finanziari disastrosi e sempre peggiori per l'attrice, si prolungava sino al 2005, ossia sino alla stipula dell'ultimo contratto, ancora pendente, di IRS Variabile protetto differenziale;
- che, infatti, l'attrice da tale momento si rifiutava di stipulare altri e nuovi contratti derivati che venivano proposti da Unicredit, in quanto strutturati su condizioni operative assolutamente irrealistiche e fantasiose;
- che i contratti sottoposti e consigliati all'attrice risultavano essere ricollegati a situazioni di mercato e finanziarie assolutamente sbilanciate a sfavore dell'attrice, di fatto non essendo tali da svolgere la funzione di copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse, come invece promesso;
- che le convenute avevano violato gli obblighi imposti dalla normativa di settore vigente, in primo luogo omettendo di fornire adeguata e corretta informativa in ordine alla struttura e alle





caratteristiche dei contratti estremamente complessi che venivano sottoposti alla clientela, nonché omettendo di assumere informazioni in ordine alle esigenze e necessità dell'attrice;

- che le convenute avevano altresì violato le disposizioni regolamentari dettate in materia di conflitto di interessi, avendo stipulato i diversi contratti in parola senza alcuna avvertenza in merito, nonostante i prodotti finanziari venduti all'attrice fossero stati tutti creati e predisposti dalle stesse convenute;
- che, infatti, alle perdite procurate a Cartaria Morandi dai contratti di swaps, si contrapponevano corrispondenti guadagni da parte delle convenute;

che le operazioni finanziarie sottoposte all'attrice erano evidentemente inadeguate alle necessità e al profilo investitore di Cartaria Morandi;

che la violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui agli artt. 26, 28 e 29 Reg. CONSOB come sopra illustrate, non venivano meno per effetto della dichiarazione autoreferenziale di investitore qualificato resa dal legale rappresentante dell'attrice;

- che, infatti, tale dichiarazione, potenzialmente idonea a rendere inoperante la normativa regolamentare di protezione sopra richiamata, ma non comunque gli obblighi generali di comportamento previsti dall'art. 21 TUF, era stata resa inconsapevolmente dall'attrice in occasione della stipula del contratto quadro;
- che tale dichiarazione era stata predisposta dalla stessa banca e sottoposta alla firma senza alcuna spiegazione del suo significato tecnico e delle conseguenze che ne sarebbero discese;
- che, viceversa, Cartaria Morandi non possedeva alcuna esperienza specifica in materia di derivati, non avendo in precedenza stipulato alcun contratto di tale natura.

Si costituivano ritualmente in giudizio Unicredit Banca s.p.a. e Unicredit Corporate Banking s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare, eccependo il difetto di legittimazione passiva di Unicredit Banca; nel merito si evidenziava come l'attrice nel corso del rapporto in più occasioni avesse rilasciato e ribadito la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Reg. CONSOB;

H

che, in ogni caso, in occasione della stipula del contratto quadro, così come in tutti i singoli contratti in derivati, venivano fornite tutte le informazioni in ordine alla natura e ai rischi finanziari discendenti da tali rapporti negoziali.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, all'odierna udienza i procuratori delle parti si riportavano alle difese articolate in atti e il collegio tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Come, infatti, anticipato nella parte narrativa della presente decisione, Cartaria Morandi ha proposto in via gradatamente subordinata una pluralità di domande, con le quali ha richiesto la declaratoria di nullità, annullamento e risoluzione degli accordi convenzionali conclusi "inter partes" per violazione della normativa primaria - art. 21 t.u. 58/1998 - e regolamentare - artt. 26, 27, 28 e 29 reg. Consob 11522/1998 - e, conseguentemente, la condanna delle società convenute al pagamento dell'importo di €. 1.816.296,30 oltre al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione delle spese e commissioni versate alle banche convenute a qualsiasi titolo.

A fronte della difesa articolata dalle convenute, le quali hanno enfatizzato come l'attrice, per tramite del proprio legale rappresentante, avesse dichiarato di rientrare fra gli operatori qualificati, nonché delle contestazioni sul punto sollevate da Cartaria Morandi, appare preliminare alla trattazione dei singoli profili di doglianza la verifica della validità ed efficacia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del regolamento Consob 11522/1998.

La difesa attorea, infatti, ha sostenuto come la stessa fosse da intendersi quale mera clausola di stile e che, ad ogni modo, nel caso di specie non avrebbe potuto assumere concreto rilievo, difettando in capo a Cartaria Morandi l'effettiva sussistenza di quella specifica competenza in materia finanziaria, idonea a determinare l'esenzione dall'applicazione della normativa di tutela a favore del cliente dell'intermediario.

X

L'art. 31 del citato regolamento al secondo comma prevede, infatti, che si intendono operatori qualificati, tra l'altro, "...ogni società o persona giuridica in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante...".


La riferita disposizione presuppone che, per quanto rileva nel caso di specie, in relazione alle persone giuridiche non sia sufficiente il mero possesso dei requisiti di professionalità in materia di strumenti finanziari, ma sia necessaria, perché operi il regime di tutela attenuato, anche l'espressa dichiarazione autoreferenziale.

Lo scopo di una tale necessità esplicitazione scritta è del tutto evidente: con la riferita dichiarazione, infatti, i soggetti che rendono tale denuncia all'intermediario palesano una "specifica" conoscenza qualificata e lo esonerano dall'osservanza di precisi e circostanziati obblighi specificati agli artt. 27, 28, 29 e 30, 1° comma del regolamento CONSOB, riconoscendo i clienti dell'intermediario di essere in possesso di una "competenza qualificata" del settore finanziario e rinunciando così alla tutela apprestata a persone che di tale conoscenza siano sprovvisti e allo stesso tempo e di conseguenza, consentendo all'intermediario, che tale dichiarazione riceve, di prescindere nell'espletamento dei servizi di investimento dall'osservanza degli obblighi sanciti nelle richiamate disposizioni regolamentari.

Orbene, a fronte della dichiarazione ex art. 31 Reg. CONSOB resa dal cliente dell'intermediario e al concreto rischio che la stessa sia stata rilasciata inconsapevolmente o, comunque, senza adeguata cognizione di causa, la giurisprudenza ha rilevato come non gravi in capo all'intermediario alcun onere di accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità, rimanendo, peraltro, salva la possibilità per l'investitore di provare non solo come tale requisiti nella realtà non fossero esistenti, ma anche che di tale circostanza l'intermediario finanziario ne fosse stato consapevole o, comunque, fosse stato a conoscenza di dati ed elementi atti a consentirne una corretta valutazione (Cass., 12138/2009).

In sostanza, pertanto, in presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato, in caso di contestazione, si determina una inversione dell'onere probatorio, gravando sul cliente dell'intermediario provare positivamente la non corrispondenza alla realtà di quanto da egli dichiarato e la conoscenza da parte dell'intermediario o quanto meno la agevole conoscibilità delle circostanze dalle quali poter desumere la situazione soggettiva reale del cliente.

L'attrice non ha negato di avere sottoscritto la dichiarazione in parola, ma, appunto, con il presente giudizio ha sostenuto di non avere posseduto i requisiti sostanziali di professionalità in materia di strumenti finanziari e che la dichiarazione era stata da ella sottoscritta in quanto sottopostale dalla banca, senza neppure comprendere gli effetti concreti che da tale documento sarebbero discesi.

 Sennonché nel caso di specie non può non attribuirsi rilievo al fatto che dalla documentazione prodotta in atti, relativa a tutto l'arco temporale in cui si sono articolati i rapporti contrattuali fra le parti, l'attrice abbia rilasciato dichiarazioni di operatore qualificato per ben sette volte, circostanza che di per sé contraddice la tesi della inconsapevolezza di quanto dichiarato.

Ciò appare ulteriormente confermato dal fatto che, se è vero che in quattro casi la dichiarazione risulti essere contenuta nell'ambito del testo contrattuale, quale premessa nell'identificazione del cliente (si vedano i documenti 4, 10, 13 e 38 di parte convenuta), negli altri casi la dichiarazione di operatore qualificato, con precisazione degli effetti che essa avrebbe comportato in termini di inapplicabilità della normativa specifica di tutela, è stata resa sottoscrivendo un apposito e separato documento (docc. 6, 24 e 39); anche se, quindi, si potesse ipotizzare come le prime non fossero state suscettibili di corretto apprezzamento e valutazione da parte del contraente, il quale si era limitato a sottoscrivere gli accordi convenzionali nella loro integralità, non ponendo adeguata attenzione alle singole clausole del testo; sicuramente meno verosimile sarebbe analogo ragionamento induttivo con riferimento alle altre reiterate dichiarazioni.

A ciò, in ogni caso, deve aggiungersi come, nella prospettiva dell'inversione dell'onere probatorio di cui si è detto supra, l'attrice non solo non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare la non

X

corrispondenza al vero di quanto più volte dichiarato, ma si è limitata ad allegare circostanze di fatto, quali il titolo di studio del legale rappresentante, prive di concreto rilievo al fine di escludere l'esperienza negata.

Tali considerazioni, pertanto, portano il Tribunale a riconoscere come le dichiarazioni di operatore qualificato rilasciate dall'attrice siano pienamente valide ed efficaci, con conseguente inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni in punto di adempimento degli obblighi informativi, in materia di conflitto di interessi e di tutela in caso di inadeguatezza dell'operazione.

Quanto sopra rilevato, quindi, porta in particolare a ritenere infondata la principale doglianza mossa dall'attrice in ordine alla asserita violazione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari; in ogni caso, ad abundantiam, è solo il caso di rilevare come nel caso di specie la banca, benchè non tenuta, come si è detto, avesse ugualmente ottemperato in merito, come risulta dalla consegna alla cliente del documento sui rischi generali degli investimenti (doc. 5 della convenuta, nel quale è espressamente posta l'attenzione sulla rischiosità degli investimenti in derivati) e dagli espliciti richiami contenuti nei singoli accordi in ordine all'elevato grado di rischio dello strumento finanziario di volta in volta disposto (nel contratto quadro, docc. 4 e 13 convenute, si parla di "...elevato rischio di perdite..", nel contratto di extraswap si riferisce, in particolare che il rischio di mercato è differito "...alla scadenza finale..". docc. 8 e 19 convenute).

Sul punto, in particolare, deve registrarsi come l'attrice si sia limitata a sostenere come l'obbligo di informativa non potesse considerarsi assolto con la semplice consegna del documento sui rischi in generale, sostenendo come le banche avrebbero dovuto fornire informazioni specifiche, senza peraltro avere mai indicato quali avrebbero dovuto essere le comunicazioni ulteriori ritenute necessarie.

Parte attrice, infine, in vista dell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta valida ed efficace la dichiarazione di operatore qualificato, ha comunque in via subordinata contestato alle convenute la violazione della norma primaria di cui all'art. 21 TUF, la cui operatività ovviamente non è esclusa dalle caratteristiche soggettive rivestite dal cliente.

In sostanza, quindi, l'inoperatività delle norme a tutela del cliente non esime la banca dall'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, secondo quanto disposto dal citato articolo del Testo Unico Finanziario.

Senonché ancora una volta deve rilevarsi come la difesa attorea si sia limitata a contestare la violazione di tali prescrizioni di comportamento, senza, tuttavia, mai precisare in cosa si fosse concretata la condotta incriminata di tali violazioni, sostanzialmente identificando l'illecito nella stessa stipulazione dei contratti (tesi ovviamente non condivisibile, a meno che non si arrivi a sostenere come i contratti in derivati non siano meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico, soluzione peraltro, neppure prospettata e, in ogni caso, contraddetta dalla giurisprudenza consolidata in merito).

Le ragioni tutte sopra esposte, pertanto, portano a concludere, per il rigetto delle domande attoree.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 16.351,00, oltre c.p.a., di cui euro 4.160,00 per diritti, euro 9.600,00 per onorari, euro 871,00 per spese ed euro 1.720,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da Cartaria Morandi s.p.a. nei confronti di Unicredit Banca s.p.a. e Unicredit Corporate Banking s.p.a.;
- condanna l'attrice a rifondere le convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.351,00, oltre c.p.a., di cui euro 4.160,00 per diritti, euro 9.600,00 per onorari, euro 871,00 per spese ed euro 1.720,00 per spese generali

Così deciso in Milano il 4 aprile 2012

Il giudice rel.

Francesco Ferrari

Il Presidente

Margherita Monte



*Rg-Pucci*